



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo

Organizzativo e Affari Generali

UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"

U.O.S. "Amministrazione risorse umane e

Vertenze e procedimenti disciplinari"

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo

Telefono. 091/7036524 – FAX 091/7033951

EMAIL: gestionegiuridica@pec.asppalermo.org

WEB www.asppalermo.org

DATA 15 GEN. 2018
Rif. 945
PROT. N° SG5 945

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
(o, in mancanza ai direttori delle U.O.C. afferenti)
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori ed ai Responsabili F.I.O. dei PP. OO.
Ai Direttori delle UU.OO.CC. di Coordinamento Amministrativo dei PP. OO.
Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico
Al Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione
Al Direttore f. f. della U.O.C. Psicologia
Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione
Al Direttore dell'U.O.C. Legale
Al Responsabile della U.O.S. Sorveglianza sanitaria
Alla U.O.S. Servizio sociale professionale
Al Responsabile U.O.S. Educazione e promozione della salute aziendale
Al Responsabile della U.O.S. Comunicazione e Informazione
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017

Nella G.U. -Serie Generale- n.302 del 29-12-2017, è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, avente titolo "Regolamento recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici. ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

Il provvedimento entra in vigore il 13/01/2018 e prevede (all'articolo 10) l'abrogazione del Decreto 18 dicembre 2009, n. 206, con il quale erano state disciplinate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia, con i relativi esoneri dall'obbligo di rispettarle.

In considerazione della rilevanza, nel rimandare all'integrale lettura del nuovo provvedimento, se ne riportano, di seguito, gli aspetti salienti.

Richiesta della visita di controllo (articolo 1)

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS, con le modalità illustrate nelle precedenti circolari aziendali emanate al riguardo.

Come è ormai noto la visita, inoltre, può essere richiesta anche su iniziativa dell'INPS.

Svolgimento delle visite fiscali (articolo 2)

Le visite fiscali possono essere effettuate anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, con cadenza sistematica e ripetitiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo, 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In merito, si sottolinea che, nella previgente disciplina, tra gli esclusi dall'obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità (art. 2 DM 206/2009), vi erano anche i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Pertanto, per ogni evento morboso era possibile un solo controllo fiscale, dopodiché il dipendente non poteva più essere sottoposto ad altro controllo sempre con riferimento al periodo dello stesso evento morboso.

Ora, invece, all'art. 2 del nuovo DM 206/17 è previsto che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Con ciò si intende che **il dipendente, in tutto il periodo di malattia (stesso evento morboso) può essere sottoposto a più visite fiscali e ciò ovviamente anche nei giorni festivi se ricompresi nella certificazione di malattia.**

Si rileva il riferimento all'articolo, 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo (prevedendo quindi una possibilità di valutazione discrezionale) e che tuttavia il controllo è in ogni caso (quindi obbligatoriamente) richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (intendendosi per tali anche quelli in cui il dipendente si sia assentato dal servizio per ferie o permessi vari).

Fasce orarie di reperibilità (articolo 3)

Sono invece confermati le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti che vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, nonché l'obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità (articolo 4)

In questa disposizione si prevedono rilevanti modifiche della precedente disciplina, in quanto sono ora esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità solo i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%

Tre quindi le novità:

1. per ciò che riguarda l'assenza dovuta a malattia per causa di servizio si fa uno specifico riferimento ad una norma e solo ad alcune delle tabelle ad essa allegate, mentre prima non era prevista alcuna discriminante, ma un riferimento generale all'istituto;
2. per quanto attiene invece all'assenza dovuta a malattia riconducibile ad un'invalidità riconosciuta, viene introdotta la percentuale minima di invalidità che deve essere pari o superiore al 67%, con una restrizione rispetto a quanto stabilito dal decreto 206/2009;
3. ultima e molto rilevante modifica introdotta è che i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro devono adesso rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Verbale di visita fiscale (articolo 5)

E' redatto dal medico che effettua la visita e contiene la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata, e viene trasmesso telematicamente all'INPS, nonché messo a disposizione del dipendente sull'apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

L'esito del verbale è pubblicato sul portale dell'INPS e reso così disponibile anche al datore di lavoro.

Variazione dell'indirizzo di reperibilità (articolo 6)

L'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi, va comunicato preventivamente all'amministrazione di appartenenza, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all'INPS, come peraltro già indicato nella circolare prot. 16282 dell'11/09/2017, consultabile sull'apposita sezione del sito aziendale all'indirizzo <http://www.asppalermo.org/circolari.asp>

Mancata effettuazione della visita fiscale (articolo 7)

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, dandone immediata comunicazione motivata al riguardo al datore di lavoro che l'ha richiesta.

Mancata accettazione dell'esito della visita (articolo 8)

Se il dipendente non accetta l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, l'INPS, informata dal medico predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro(articolo 9)

Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo..

Si segnala l'opportunità di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi e si confida nella collaborazione delle SS. LL. perché vigilino efficacemente sul personale preposto alla gestione degli adempimenti inerenti le richieste di visite di controllo.

In merito si coglie l'occasione per comunicare che in data 09/01/2018, l'INPS ha proceduto a consegnare al Dipartimento scrivente in busta chiusa le credenziali di accesso per l'abilitazione ai servizi telematici (richiesta visita medica di controllo e consultazione attestati di malattia) per i dipendenti per i quali le SS. LL., a seguito della citata circolare prot. 16282 dell'11/09/2017, avevano inoltrato apposita richiesta inviando i relativi moduli compilati e firmati ciascuno da ogni dipendente autorizzato.

Si precisa tuttavia che il servizio competente dell'INPS ha chiarito che per i dipendenti che fossero già in possesso di PIN ordinario per i servizi telematici offerti dal Portale internet dell'Istituto, quali semplici cittadini, si è proceduto ad ampliare l'abilitazione anche ai servizi di richiesta VMC e consultazione di attestati di malattia; in altre parole possono già operare fin d'ora utilizzando le credenziali personali a disposizione.

Per quanto riguarda i dipendenti che ne fossero sprovvisti è invece necessario che gli stessi si rechino presso lo scrivente Dipartimento per ritirare la busta chiusa contenente il PIN.

Al fine di evitare inconvenienti, si suggerisce comunque l'opportunità di chiedere informazioni al responsabile del procedimento della presente indicato in calce, al numero telefonico a fianco specificato.

Si inoltra copia della presente all'U.R.P per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.

(Dott. Tullio Conti)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.

(Dott. Giuseppe Campisi)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Sergio Consagra)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA
TELEFONO. N 091 703 39 52

C:\Users\antonio.ragusa\Desktop\Nuova cartella\circolari 2014\nota_vis_fisc_fasce_rep_cred_inps.doc